

ORIGINALE



COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 277 R.P.

N. 13 del Registro Delibere

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU PER L'ANNO 2013.

L'anno duemila tredici addì TRE del mese di GIUGNO alle ore 20.300 nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

Risultano:

		Presente	Assente
BISCOTTI FRANCO	- Sindaco	<u>SI</u>	<u> </u>
FOLINI ELENA	- Consigliere	<u>SI</u>	<u> </u>
VAIRETTI RINO	- "	<u>SI</u>	<u> </u>
ERINI SELENE	- "	<u>SI</u>	<u> </u>
BAMBINI SANDRO	- "	<u>SI</u>	<u> </u>
SERTORI MASSIMO	- "	<u>SI</u>	<u> </u>
MITTA MAFALDA	- "	<u>SI</u>	<u> </u>
RAMPONI CHRISTIAN	- "	<u>SI</u>	<u> </u>
ORSINI BRUNO	- "	<u> </u>	<u>SI</u>
BERTOLETTI FRANCESCO	- "	<u> </u>	<u>SI</u>
GIANATTI BRUNO	- "	<u>SI</u>	<u> </u>
MITRANO RAFFAELE	- "	<u>SI</u>	<u> </u>
VALESINI NORA	- "	<u>SI</u>	<u> </u>
TOTALE N°		<u>11</u>	<u>2</u>

DOTT. MIRELLA Faldetta

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale

Il Sig. BISCOTTI FRANCO nella sua qualità di SINDACO

assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.



OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU PER L'ANNO 2013

Il **Presidente** espone il punto all'ordine del giorno e propone di confermare le aliquote e le detrazioni in vigore lo scorso anno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs 23/2011;

VISTO l'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTO il D.Lgs 504/92;

VISTO l'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

VISTO l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha stabilito che l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali,
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 3) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**
aumento o diminuzione sino a 0,1 punti percentuale

VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 citato, ovvero di riservare allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76, ed al comune quello derivante dagli immobili diversi dalla categoria catastale D in quanto soppressa la quota riservata allo Stato;

VISTO l'art. 1 del D.L. n. 54 del 21 maggio 2013, il versamento della rata di acconto IMU in scadenza il 17 giugno prossimo è sospeso per le abitazioni principali e relative

pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di pregio) e i terreni agricoli e i fabbricati rurali, sia abitativi che ad uso strumentale, oltre che per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed agli istituti autonomi per le case popolari (ATER) adibite ad abitazione principale o regolarmente assegnate.

CONSIDERATO che:

- il comma 10 stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza del suo ammontare rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione consiliare n. 15 in data 29.09.2012;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14/2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 30/06/2012;

VISTO l'art. 1, comma 381 L. 24 dicembre 2012 n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2013 al 30 giugno 2013;

VISTO il comma 12bis del già citato art. 13 del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale consente ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo oggetto del presente atto, entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

EVIDENZIATO che il Comune di Ponte in Valtellina è qualificato come montano in quanto inserito nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, i fabbricati rurali



ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del D.L. 557/1993, convertito dalla legge n. 133/1994, in esso ubicati, devono essere considerati esenti dal pagamento dell'IMU;

EVIDENZIATO che la pressione fiscale è sempre più alta, e che pertanto vi è la necessità di non voler gravare ulteriormente il carico fiscale sui contribuenti del Comune di Ponte in Valtellina;

RITENUTO pertanto, improponibile diminuire le aliquote in quanto verrebbero pregiudicati gli equilibri di bilancio alla luce dei continui tagli dei trasferimenti, per il corrente anno 2013 di non aumentare, quindi di confermare le aliquote ordinarie nella misura del 0,4% (4 per mille), del 0,76% (7,6 per mille) e del 0,2% (2 per mille) come fissate dalla normativa sopra richiamata;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso ai sensi del combinato disposto degli art. 49 comma 1, e 147-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, preliminarmente alla presente seduta, dal responsabile del servizio Tributi e dal responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto (all.A);

A MAGGIORANZA dei voti favorevoli espressi nei modi di legge dai n° 11 consiglieri presenti essendo n° 8 favorevoli e n. 3 astenuti (Gianatti Bruno, Mitrano Raffaele e Valesini Nora);

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2013, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:

- **ALIQUOTA DI BASE**
0,76 PER CENTO
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**
0,4 PER CENTO
- **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**
0,2 PER CENTO
- **DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE: € 200,00**

2. **DI DARE ATTO CHE:**

- che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

-per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni (fino al giorno di compimento del 26° anno), purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione

principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;

- il Comune di Ponte in Valtellina è qualificato come montano in quanto inserito nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del D.L. 557/1993, convertito dalla legge n. 133/1994, in esso ubicati, devono essere considerati esenti dal pagamento dell'IMU;

- tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013;

- per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rinvia al Regolamento Comunale I.M.U.;

3. **DI INVIARE** la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ai sensi del comma 15) del D.Lgs. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

4. **DI DARE MANDATO** al competente ufficio tributi per l'adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;

Indi, convenuta l'urgenza, il **Presidente** propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,

IL CONSIGLIO COMUNALE

accolta la proposta, a maggioranza dei voti favorevoli espressi nei modi di legge dai n° 11 consiglieri presenti essendo n° 8 favorevoli e n. 3 astenuti (Gianatti Bruno, Mitrano Raffaele e Valesini Nora);

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.


DELIBERA DI C.C. N. 13 DEL 03.06.2013

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Franco Biscotti



IL CONSIGLIERE ANZIANO
Elena Folini



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Mirella Faldetta



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito informatico di questo Comune, a norma dell'art. 32, comma 1, della legge 69/2009, per 15 giorni consecutivi a partire dal 06.06.2013



il 06.06.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Mirella Faldetta



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.L.vo 267/2000.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo 267/2000.



il 06.06.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Mirella Faldetta

